

COMUNE DI SORBO SAN BASILE

88050 – (Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero Delibera 50

DEL 29.10.2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012

L'Anno 2012 il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16,50 nella sala delle adunanze del Comune Suddetto convocata con avviso ai sensi di legge, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:

			Presente	Assente
Sindaco	COSENTINO	Sergio	X	
Assessore	INFELISE	Marcello Aldo	X	
Assessore	SCALISE	Francesco	X	
Assessore	GARCEA	Giuseppe	X	
Assessore	SCAVO	Rosamaria	X	

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Piccoli;

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che l'articolo 13 della del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha anticipato , in via sperimentale l'Imposta Municipale propria istituita dagli artt. 8 e 9 dal D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23;
- che tale imposta , anticipata al 2012 e fino al 2014, sostituisce , per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati , e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- che tale norma ha esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche agli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Visto l'art. 9 comma 8 del D.L. 14.03.2011, n. 23 che sancisce: "sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla Regioni, dalla Province, dai Comuni, dalla Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera b, c, d, e, f, h, ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992"; Sono ,altresi, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o

parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Ravvisato che il decreto Legge di cui sopra, ha introdotto l'imposizione dell'abitazione principale intesa quale " l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

Rilevato che e' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze , nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale , l'aliquota di base dello 0,76 per cento; La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste , nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificare l'aliquota di base , in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

L'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificare l'aliquota di base , in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

Considerato che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle suddette disposizioni ed in particolare dei soggetti

tenuti ad adempiere per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) in relazione al gettito dell'imposta determinante per il mantenimento degli equilibri di bilancio e

a garantire i costi dei servizi di primaria utilità per la collettività;

• Tanto premesso e considerato si ritiene di deliberare per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

ALIQUOTA 0,4 PER CENTO

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata.

Si applica l'aliquota per abitazione principale per l'abitazione del coniuge che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale; a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

DETRAZIONI Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, di conseguenza la detrazione complessiva non può superare € 600,00;

La sola detrazione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

ALIUQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE :0,2 PER CENTO

Ai fini dell'individuazione di tale fattispecie, e da riferimento l'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133

ALIUQUOTA ORDINARIA (di base) 0,76 PER CENTO

Si applica per tutte le tipologie di immobili ivi compresi i terreni definiti "aree edificabili"

RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE:

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico;
 2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
 - Viste le norme richiamate in premessa;
 - Visti i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare per l'anno 2012 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica come meglio presentate in premessa e di seguito riportate, dando atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina si rimanda al Regolamento.
 - a) Aliquota Ordinaria (BASE) 0,76 per cento;
 - a) Aliquota abitazione Principale 0,4 per cento;
 - b) Aliquota Fabbricati Rurali ad uso Strumentale 0,2 per cento

3. Di determinare, per l'anno 2012, le seguenti detrazioni:

a) Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, oppure, l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica;

b) La detrazione prevista dalla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora dallo stesso modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) La sola detrazione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari (IACP) o altrimenti denominati.
- L'importo complessivo della maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato, qualora modificato, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione base;

4. Di dare atto che la base imponibile è ridotta del 50% :

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

5. Di dare atto che tali aliquote , detrazioni e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

6. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Unica , al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.


7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 49 del D.L.vo n. 276 del 18.08.2000, sulla proposta di deliberazione, si esprimono i seguenti pareri:

ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE


Il Responsabile del Settore
Fratto Vincenzo



ALLA REGOLARITA' CONTABILE


FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
Fratto Vincenzo




Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Sergio COSENTINO



Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe PICCOLI



ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE


Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo

Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna art. 124, comma 1, D.Lg.vo n. 267 del 18.08.2000

Li 31 OTT. 2012

L'IMPIEGATO INCARICATO

Fratto Vincenzo



ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . in base ai termini di cui all'art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima;

Li
IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Piccoli)



Comune di Sorbo San Basile

Albo Pretorio

Ufficio Ragioneria

Data di inizio affissione: 31/10/2012 Data di fine affissione 15/11/2012

Sezione: Delibere di giunta

Ente mittente	Comune di SORBO SAN BASILE
U.O.R. Mittente	Ufficio Ragioneria
Nr.atto	50
Data atto	29/10/2012
Oggetto	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012

Il responsabile della pubblicazione
vincenzo fatto

